

## MORALITA' PROFESSIONALE

Nel procedimento di attestazione le Soa sono chiamate a verificare che i soggetti che intendono partecipare ad un appalto pubblico non abbiano in qualche modo compromesso, nello svolgimento di precedenti lavori, il loro rapporto con la Pubblica Amministrazione.

*Cosa si intende per reati che incidono sulla moralità professionale, a cui si fa riferimento per i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 17 del DPR 34/2000?*

Il requisito generale della mancanza di reati che incidono sulla moralità professionale ha dato luogo a molteplici difficoltà interpretative. Secondo concordanti indicazioni del Ministero dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, possono essere compresi tutti quei reati tali da compromettere il rapporto fiduciario tra impresa e stazione appaltante, relativo al concreto adempimento delle obbligazioni contrattuali, che nello specifico devono intendersi: quelli contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale), l'ordine pubblico (libro secondo, titolo V, del codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI, del codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e, comunque, quelli relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante. E' compito affidato alle Soa la valutazione della gravità delle singole fattispecie, le considerazioni su eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, le recidive, tenendo in considerazione le cause di estinzione del reato previste dal c.p.p..

*Può l'impresa in corso di attestazione ricorrere all'autocertificazione per documentare situazioni riguardanti la moralità professionale?*

Sì, il T.U. 445/2000 in materia di semplificazione amministrativa prevede la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare, dal

legale rappresentante, dall'amministratore e dal direttore tecnico attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della "non menzione" o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. ovvero l'elencazione di tali sentenze, e la dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione, requisiti di ordine generale previsti dall'art.17 del Regolamento Bargone. L'interessato attesta che corrispondono a verità fatti da lui affermati, che non possono essere certificati da parte di un ufficio pubblico, in quanto si tratta di informazioni non risultanti da albi, elenchi o registri. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è più soggetta ad autocertificazione presso l'ufficio comunale o il notaio, né sconta l'imposta di bollo. E' sufficiente allegare in fotocopia un documento di identità non scaduto.

SOA laghi S.p.A.

Sede Operativa:  
P.zza Donatori di Sangue, 3  
37124  
Tel. 045.835.24.30  
Fax 045.835.24.26  
Www.soalaghi.com  
Info@soalaghi.com